



# COMUNE DI DOLIANOVA

Città Metropolitana di Cagliari

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 34

**OGGETTO:** CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU,  
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA, ANNO 2026.

Del 11/12/2025

L'anno **2025**, il giorno **11**, del mese di **Dicembre**, alle ore **18.30**, nella sala consiliare del Comune di Dolianova, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Presidente e notificati ai singoli consiglieri, si è riunito il **Consiglio Comunale**, in sessione **Pubblica**, in seduta **ordinaria** di **prima** convocazione con l'intervento dei Sigg.:

| N. | Nome e Cognome         | Carica       | Presente |
|----|------------------------|--------------|----------|
| 1  | PIRAS IVAN             | Sindaco      | SI       |
| 2  | SEDDA DANIELA          | Vice Sindaco | SI       |
| 3  | FENU FRANCESCO ANTONIO | Consigliere  | SI       |
| 4  | AGUS ANNA RITA         | Consigliere  | SI       |
| 5  | ATZU PIER VITALE       | Consigliere  | SI       |
| 6  | SCIONI MARIANNA        | Consigliere  | SI       |
| 7  | MASCIA DANIELE         | Consigliere  | SI       |
| 8  | SABA SALVATORE         | Consigliere  | SI       |
| 9  | AGUS MATTEO            | Consigliere  | NO       |
| 10 | PERRA DORIANA          | Consigliere  | NO       |
| 11 | ORIGA ANTONIO          | Consigliere  | SI       |
| 12 | STOCCHINO ANDREA       | Consigliere  | NO       |
| 13 | USAI RICCIOTTI         | Consigliere  | NO       |
| 14 | FRIGAU STEFANIA        | Consigliere  | NO       |
| 15 | ALTEA GABRIELE         | Consigliere  | SI       |
| 16 | SALDI' RICCARDO        | Consigliere  | SI       |
| 17 | LOCCI MIRKO            | Consigliere  | NO       |

Presenti 11

Assenti 6

Presiede la seduta il Sig. **ORIGA ANTONIO** in qualità di Consigliere.

Assiste alla seduta il Segretario, Dott.ssa **Canu Pietrina Francesca** il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 197, 4° comma, lett. A), del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Assume la presidenza il sig. ORIGA ANTONIO in qualità di Presidente del Consiglio comunale; dichiara aperta la seduta e dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere sull'oggetto posto all'ordine del giorno:

**OGGETTO:** CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU, IMPOSTA MUNICIPALE UNICA, ANNO 2026.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che *“... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...”*;
  - al comma 749 che *“... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616...”*;
  - al comma 750, che *“L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento”*;
  - al comma 751, che *“Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”*;
-

- al comma 752, che *“L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”*;
- al comma 753, che *“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.”*;
- al comma 754, che *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”*;
- al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, *“gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione”*;

**Visto** altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale *“È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ”*;

---

**Richiamato**, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

**Visto** il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;

**Preso atto che**, l'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170 (in G.U. 28/11/2023, n. 278) dispone che *“In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025”*;

**Visto** quindi il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato *“Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*.

**Considerato** che la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del citato decreto *“nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione”*;

**Visto** l'allegato prospetto parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, recante ID 124 e generato in data 20/01/2025;

**Dato atto** che ai sensi dell'art 3, comma 1, decreto sopra richiamato *“la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019”*;

---

**Visti, inoltre:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
  - l'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale di cui sopra a mente del quale *“Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3”*, il quale ultimo prevede che *“per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente”*;
  - l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se*
-

*approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione”;*

- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...)”;*
- l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

**Richiamata** la Deliberazione del consiglio Comunale n.44 del 12/12/2024 con la quale sono state approvate per l'anno 2025, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

**Dato atto** della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria per l'anno 2026;

**Vista** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

**Dato atto** che:

- in virtù delle norme sopra richiamate, non è obbligo di questo ente, ma mera facoltà, provvedere alla delibera di approvazione delle aliquote IMU qualora le stesse rimangano invariate ma che si ritiene l'opportunità di darne comunque conferma in sede Consiliare ;
- si è già provveduto alla trasmissione in via telematica mediante inserimento della deliberazione del consiglio Comunale n.44 del 12/12/2024 e del prospetto allegato, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”* (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021), e che pertanto non è richiesta una ulteriore pubblicazione;

Sentito l'intervento dell'assessore al bilancio, Daniela Sedda, che illustra la proposta ricordando che vengono confermate le aliquote dell'anno precedente poiché comunque si riesce a mantenere l'equilibrio;

---

Con votazione in forma palese degli 11 consiglieri presenti e votanti, all'unanimità

**DELIBERA**

**Di confermare**, per l'anno 2026, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le aliquote quali risultano dal prospetto allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale:

| <b>Fattispecie</b>                                                          | <b>aliquota</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | 0,50 %          |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice (mobili merce)   | ESENTI          |
| Terreni agricoli                                                            | ESENTI          |
| Aree fabbricabili                                                           | 0,86%           |
| Fabbricato a uso produttivo appartenenti a gruppo catastale D               | 0,86%           |
| Altri immobili                                                              | 0,86%           |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale                                        | 0,1%            |

**Di confermare**, nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

**Di provvedere**, altresì, alla pubblicazione del Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del DM 7 luglio 2023;

**Considerato** l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione **2026-2028**, e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno **2026**.

Infine, con separata votazione in forma palese degli 11 consiglieri presenti e votanti, all'unanimità

**DELIBERA**

**di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267;

---



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 44**

Ufficio Proponente: **Ufficio Amministrativo**

Oggetto: **CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU, IMPOSTA MUNICIPALE UNICA, ANNO 2026.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Amministrativo)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/12/2025

Il Responsabile del Settore  
Boi Diego

## Parere Contabile

Settore Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/12/2025

Il Responsabile del Settore  
Boi Diego

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Segretario comunale  
F.to Dott. Canu Pietrina Francesca

IL PRESIDENTE  
F.to ORIGA ANTONIO

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il 11/12/2025

IL Segretario comunale  
Dott. Canu Pietrina Francesca

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata il \_\_\_\_\_.

IL FUNZIONARIO

**Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente,  
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D. Lgs. n° 82/2005).**